**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’, DI CUMULO DI IMPIEGHI E DI INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DEL CREA E DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI**

**Art. 1**

**Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento reca la disciplina del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, d’ora innanzi CREA, relativa allo svolgimento delle attività extraistituzionali, non comprese nei compiti e nei doveri di ufficio, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. e definisce i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali compatibili con gli obblighi istituzionali del personale CREA a tempo indeterminato e determinato.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi, anche occasionali e non retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, conferiti a dirigenti e dipendenti del CREA da soggetti pubblici o privati.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

**Art. 2**

**Disposizioni generali**

1. I dipendenti del CREA non possono svolgere gli incarichi di cui all’art. 1, se non nei casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative o dal presente regolamento.
2. Gli incarichi di cui all’art. 1 devono consistere in attività saltuarie e non professionali, compatibili con il rapporto di lavoro in essere con il CREA e non rientranti nei compiti e doveri d’ufficio.
3. L’esercizio delle suddette prestazioni di lavoro deve avvenire al di fuori del normale orario di lavoro e non deve arrecare pregiudizio alle esigenze lavorative, di buon andamento dell’amministrazione anche in relazione all’attività programmata e al rendimento del dipendente. Tali prestazioni devono essere effettuate al di fuori della sede di servizio dello stesso, senza utilizzare attrezzature del CREA e personale dipendente dello stesso Consiglio.
4. Gli incarichi risulteranno autorizzabili sempreché i compensi lordi derivanti dal loro svolgimento non eccedano, nell’anno di riferimento, il 33% dell’importo lordo annuo corrisposto a titolo di reddito da lavoro dipendente.

**Art. 3**

**Incompatibilità assolute**

1. Fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali, i dipendenti CREA con prestazione di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% non possono in nessun caso:
2. ai sensi dell’art. 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, esercitare attività commerciali, artigianali, industriali o professionali autonome;
3. assumere, a qualunque titolo, cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro. Tale incompatibilità consiste nell'assunzione di cariche che, a seconda del tipo di società, presuppongono l’esercizio di rappresentanza della società, l’esercizio di amministrazione della società o l’esercizio di attività in nome e per conto della società stessa. Pertanto, nelle società di persone (società in nome collettive, società in accomandita semplice, società semplice) è consentita solo l’assunzione: della carica di socio accomandante nella società in accomandita semplice, e di socio con limitazione della responsabilità ex art. 2267 c.c. nella società semplice. Nelle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) sussiste incompatibilità assoluta per la partecipazione a cariche sociali, quali l’esercizio delle funzioni di consigliere di amministrazione, di presidente e di amministratore delegato, mentre è consentita la qualifica di socio.

Nelle società cooperative la partecipazione a cariche sociali è invece consentita, qualunque sia la natura e l’attività della cooperativa;

1. ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, esercitare attività imprenditoriali in agricoltura a titolo professionale, nonché l’attività di coltivatore diretto. Relativamente alla partecipazione in società agricole a conduzione familiare, l’attività è compatibile solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato. In tale caso, spetta all’Amministrazione valutare che le modalità di svolgimento siano tali da non interferire sull’attività ordinaria del dipendente;
2. ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera d) legge 31 dicembre 2012 n. 247, svolgere la professione di avvocato, considerata incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche o di soggetti privati;
3. instaurare altri rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di altre Amministrazioni pubbliche o di soggetti privati;
4. ricevere incarichi per attività e prestazioni che rientrino in compiti e doveri d’ufficio, o siano strettamente attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnategli;
5. svolgere ogni altro incarico esplicitamente vietato da disposizioni di legge o regolamenti.

I suddetti divieti vigono anche durante i periodi di aspettativa o congedo straordinario concessi al dipendente, fatti salvi i casi espressamente previsti da norme di legge o da disposizioni contenute nel contratto collettivo di riferimento.

**Art. 4**

**Abitualità e professionalità**

1. Fatte salve e richiamate le incompatibilità di cui all’art. 3 del presente Regolamento, i dipendenti del CREA, a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%, non possono altresì svolgere attività extraistituzionali che presentano caratteri di professionalità. L’incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo.
2. Presentano i caratteri della professionalità gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente, non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano invece un impegno continuativo, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.
3. Non è autorizzabile, pertanto, un incarico extraistituzionale per il quale è ragionevolmente previsto un impegno complessivamente superiore a novanta giorni lavorativi complessivi, anche non continuativi e derivanti da una pluralità di attività extraistituzionali svolte nell’anno.

**Art. 5**

**Conflitto di interessi**

1. Non sono autorizzabili le tipologie di incarichi sotto elencate, a titolo indicativo e non esaustivo, le quali sottendono forme di conflitto di interessi con l’amministrazione:
2. Incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali l’unità organizzativa di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.
3. Incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l’amministrazione, relativamente a quei dipendenti che partecipano a qualunque titolo all’individuazione del fornitore.
4. Incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l’amministrazione, in relazione alle competenze dell’unità organizzativa di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
5. Incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l’unità organizzativa di assegnazione.
6. Incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui l’unità organizzativa di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
7. Incarichi che per il tipo di attività o per l’oggetto possono creare nocumento all’immagine dell’amministrazione.
8. Incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interessi.
9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interessi per la natura o l’oggetto dell’incarico o che possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall’amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell’ambito dell’amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interessi potenziale.

**Art. 6**

**Attività che interferiscano con l’attività ordinaria del dipendente**

1. A prescindere dalla consistenza dell’orario di lavoro, sono preclusi a tutti i dipendenti:
	1. Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6 del D.lgs. n. 165/01, che interferiscono con l’attività ordinaria svolta dal dipendente in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell’attività. La valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell’ambito dell’amministrazione, le funzioni attribuite e l’orario di lavoro.
	2. Gli incarichi che si svolgono durante l’ufficio o che possano far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell’incarico assunto anche durante l’orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro.
	3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell’attività di servizio, anche in relazione all’impegno previsto.
	4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell’amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell’ufficio, salvo che l’utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme.
	5. Comunque tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l’autorizzazione, questa non è rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge. Nel caso di rapporto in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

**Art. 7**

**Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione**

1. Ai sensi della vigente normativa non sono soggette ad autorizzazione:
2. le specifiche attività che costituiscono direttamente esplicitazioni di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose e di opinione;
3. l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere di ingegno o di invenzioni industriali;
4. la partecipazione a convegni e seminari;
5. gli incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
6. gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
7. gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
8. l’attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
9. Sono consentite senza alcuna autorizzazione specifica affiliazioni presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Tali affiliazioni, che potranno comportare specifici obblighi necessariamente non remunerati in capo al dipendente CREA, non dovranno sostanziarsi in un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e, comunque dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro prestato all’Ente.
10. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciute esclusivamente le spese documentate, quali indennità, rimborsi, spese forfettarie e prestazioni tecniche. Nello specifico, nel caso di attività prestata all’interno di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, gli importi legati a rimborso spese, spese forfettarie e prestazioni tecniche, entro i 7.500 euro, non sono assoggettabili al regime autorizzatorio.
11. Lo svolgimento degli incarichi previsti dal comma 1 al comma 3 del presente articolo è oggetto di comunicazione preventiva al CREA per la verifica dell’eventuale presenza di conflitti di interessi e andrà formulata almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività mediante il modello A, riportato in allegato.

**Art. 8**

**Attività compatibili soggette ad autorizzazione**

1. I dipendenti, purché preventivamente autorizzati dall’Amministrazione e sempre che non sussistano motivi di incompatibilità di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, possono assumere incarichi retribuiti e non retribuiti saltuari conferiti da pubbliche amministrazioni o da soggetti privati nei limiti di cui all’art. 2, da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio, senza l’utilizzo di locali, apparecchiature, risorse e strumenti di proprietà dell’Ente.
2. Sono autorizzabili le seguenti attività:
3. Assunzione di cariche nelle società cooperative (compatibili solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l’anno e dunque non interferisca sull’attività ordinaria e solo se le attività non entrano in rapporto d’interferenza con i compiti istituzionali).
4. Partecipazione in società agricola a conduzione familiare (compatibile solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuativo durante l’anno e dunque non interferisca sull’attività ordinaria).
5. L’attività di amministratore di condominio (attività che può essere svolta solo se l’impegno riguarda la cura dei propri interessi e quindi del condominio presso cui si è residenti).
6. Le collaborazioni e/o incarichi di consulenza presso altre amministrazioni pubbliche (compatibili solo se l’impegno richiesto non interferisca con l’attività ordinaria).
7. L’assunzione di cariche nell’ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l’impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
8. Gli incarichi di consulente tecnico di parte qualora nel contenzioso non sia coinvolto, direttamente o indirettamente il CREA.

**Art. 9**

**Attività destinate ad arricchimento professionale dei tecnologi e ricercatori**

1. Le previsioni contenute nell’art. 58 comma 4 del CCNL del 21 febbraio 2002, relative alle attività dei tecnologi e dei ricercatori dei livelli I-III destinate ad arricchimento professionale fino ad un massimo di n. 160 ore aggiuntive rispetto l’orario di lavoro, non sostituiscono quelle recate dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001 ma tendono solo a meglio orientare la regolazione della fattispecie, sono soggette non già ad autorizzazione specifica, ma solo a preventiva comunicazione per la valutazione di eventuali profili di conflitto di interesse. Rientrano in tale fattispecie:
2. La ricerca libera, consentita anche utilizzando le strutture dell’Ente, limitatamente ai locali e alle attrezzature, senza impiego di altre risorse umane. La stessa non deve interferire con le attività istituzionali e deve essere effettuata a titolo gratuito e non deve essere conferita da parte di terzi.
3. L’attività di docenza, consentita sempre nei limiti dell’art. 4 comma 1, lettera a) del presente Regolamento, la quale deve avere attinenza con il campo di attività o di ricerca del tecnologo/ricercatore; trattasi infatti di attività che viene svolta in applicazione di un istituto contrattuale posto in essere per promuovere l’arricchimento professionale dei dipendenti, anche nell’interesse dell’Ente e non per legittimare un eventuale corrispettivo.
4. Le collaborazioni professionali ammissibili sono quelle in cui l’elemento formativo, comportante appunto arricchimento professionale, sia preponderante rispetto all’elemento collaborativo, che implica invece la messa a disposizione di terzi della professionalità già acquisita dal dipendente.
5. In merito agli adempimenti procedurali necessari per l’utilizzo delle 160 ore, si precisa che, accanto alla comunicazione preventiva dell’attività e dell’impegno presunto, occorre produrre una successiva rendicontazione del tempo impiegato con autocertificazione a consuntivo mensile, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di contestare, entro quindici giorni dalla comunicazione, l’ascrivibilità dell’attività comunicata alle previsioni del citato art. 58, comma 4 del CCNL del 21 febbraio 2002.

**Art. 10**

**Svolgimento di attività professionali, iscrizione ad Albo professionali e partita IVA**

1. Fermo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento, è consentito il compimento di atti isolati inerenti alla professione, sempre dietro valutazione dell’assenza di conflitti di interesse con l’attività ordinaria e nel limite massimo di n. 3 annui, nonché nel limite del compenso previsto dall’art. 2 comma 4.
2. I dipendenti possono iscriversi ad albi professionali qualora le singole professioni lo consentono, pur essendo preclusa loro l’attività libero professionale, se non specificamente ammessa nei casi disciplinati dalla legge.
3. E’ fatto salvo il mantenimento o l’apertura di partita iva nei soli casi di cui al comma 1 e nel caso di partita IVA agricola per lo svolgimento dell’attività agricola a conduzione familiare. In tutti gli altri casi, pur non esistendo un’incompatibilità assoluta, si deve ritenere che il possesso di una partita IVA costituisca un indice sintomatico dello svolgimento di attività professionale non consentita con la necessaria attivazione dei controlli ispettivi previsti per legge.

**Art. 11**

**Attività consentite al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50%**

1. Ai dipendenti con prestazione di lavoro part time non superiore al 50% di quello a tempo pieno è consentito, previa autorizzazione, di svolgere attività libero-professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomi che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività del CREA, o con esse in contrasto o in concorrenza.

**Art. 12**

**Procedura di autorizzazione**

1. Il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extraistituzionale viene rilasciato, su istanza del dipendente da formulare mediante il modulo predisposto e allegato al presente documento, dai seguenti soggetti:
2. dal Direttore Generale: per i Dirigenti di II fascia, per i Direttori dei Centri di ricerca e per il personale dell’Amministrazione centrale, previo parere positivo del dirigente presso cui il dipendente è assegnato.
3. dal Direttore del Centro di ricerca: per il personale assegnato al medesimo Centro.
4. L’autorizzazione deve essere sempre preventiva e viene rilasciata, su istanza del dipendente, in seguito alla valutazione circa la sussistenza di eventuali profili di incompatibilità, così come esplicitati dagli articoli dal 3 al 6.
5. La richiesta, da redigere mediante il modello allegato al presente Regolamento, deve essere presentata dal dipendente almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’incarico.
6. In considerazione del tassativo divieto dell’espletamento di incarichi non preventivamente autorizzati, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, non è possibile un intervento autorizzatorio postumo a sanatoria di incarichi già espletati anche per motivi di urgenza.
7. I soggetti di cui al punto 1 lett. a) e b) del presente articolo hanno la facoltà di sospendere temporaneamente o di revocare l’autorizzazione rilasciata al dipendente qualora risulti compromesso il buon andamento della prestazione di lavoro, sopravvengano condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, o situazioni di incompatibilità di fatto o di diritto o qualora vengano contestate violazioni alle norme che disciplinano il regime degli incarichi.

**Art. 13**

**Violazione delle norme regolamentari**

1. L’inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento e, comunque, lo svolgimento di attività senza preventiva autorizzazione, ferma restando la responsabilità disciplinare, comporterà l’obbligo di versare l’eventuale compenso percepito nel conto dell’entrata del bilancio del CREA.
2. Nel caso in cui venga accertato lo svolgimento di un incarico in contrasto con le previsioni del presente regolamento, il soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione diffida il dipendente affinché, entro il termine perentorio di 15 giorni, pena la decadenza dall’impiego, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l’azione disciplinare.

**Art. 14**

**Pubblicità degli incarichi**

1. Gli incarichi autorizzati ai dipendenti del CREA sono soggetti alle forme di pubblicità indicate dall’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001, commi dal 10 al 16 bis, in raccordo con la normativa sull’anagrafe delle prestazioni, istituita dall’art. 24 della legge n. 412 del 1991.

**Art. 15**

**Vigilanza e obbligo di segnalazione**

1. Idirigenti e i Direttori dei Centri vigilano sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di doppio lavoro. Pertanto, ove accertino violazioni alle norme legislative e regolamentari previste in materia, sono tenuti a farne immediata segnalazione all’Ufficio procedimenti disciplinari.

**Art. 16**

**Controlli**

1. Il controllo a campione sullo svolgimento delle attività extraistituzionali verrà svolto dall’Ufficio/Centro che ne ha curato l’istruttoria.

**Art. 17**

 **Rinvii**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

**Art. 18**

**Entrata in vigore e abrogazioni**

* + 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo all’approvazione del Consiglio di Amministrazione o alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del CREA, se successiva.
		2. A decorrere dalla stessa data, è abrogato il Regolamento per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali dei dirigenti e dei dipendenti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 100 del 28/07/2009.